

Nuovi importanti chiarimenti in materia di MTBE. Breve nota alla sentenza del Consiglio di Stato 16 gennaio 2012 n. 124

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Come noto, nel campo delle bonifiche e della relativa disciplina, dettata dalla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 come modificato, uno dei problemi di più difficile soluzione, sia sul pino interpretativo che sul piano applicativo, è quello relativo valore di riferimento quale CSC per l'MTBE nelle acque sotterranee, su cui, nei mesi scorsi, abbiamo già pubblicato diversi contributi sulle pagine di questo sito.

Negli ultimi anni, infatti, l'Istituto Superiore di Sanità, sulla base in numerosi pareri e della più consolidata letteratura scientifica, come riconosciuto, da ultimo, dalla sentenza in rassegna, ha raccomandato alle Amministrazione di assumere il valore di 10 mg/l come valore di riferimento, e 40 mg/l come soglia da non superare.

E' tuttavia accaduto assai di frequente che, laddove le Amministrazioni, nell'emanare i propri atti, si siano effettivamente attenute a tali indicazioni, le stesse si siano viste impugnare i provvedimenti dinnanzi ai Tribunali Amministrati Regionali di volta in volta territorialmente competenti, da parte dei soggetti privati destinatari dei provvedimenti stessi.

In quasi tutte le occasioni, si verificato che i privati abbiano articolato proprie tesi difensive sul presupposto che il contenuto dei predetti pareri, fatti propri dalle Amministrazioni di volta in volta interessate, si ponessero in violazione degli artt. 240, 242, 249 e 252 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e degli Allegati I, II, III, IV e V, nella parte in cui i predetti pareri tecnici prescrivevano l'osservanza, al punto di conformità, per l'MTBE, del limite di 40 ml/l indicato dall'ISS, ad integrazione delle CSC.

In buona sostanza, secondo tale tesi, fatta propria da certa giurisprudenza, tali prescrizioni dovevano ritenersi illegittime, in quanto il parametro dell'MTBE non risultava (e non risulta) essere previsto nella Tabella II dell'Allegato V al Titolo V, Parte IV del Codice dell'Ambiente, che individua le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee, né nelle altre tabelle degli allegati al decreto medesimo, così come non era contemplato nel DM 471/99.

Ne conseguiva, in forza di tali prospettazioni, che le prescrizioni di osservare il limite di 40 mg/l non solo si ponevano in contrasto con la disciplina, vincolante, testè enunciata, ma determinavano l'illegittimità dei provvedimenti emanati dalle varie Amministrazioni anche sotto il profilo dell'eccesso di potere e del legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa.



In diritto, secondo la tesi prospettata, la rilevata lacuna normativa certamente non poteva essere colmata attraverso un'attività di integrazione analogica operata da organi consultivi dello Stato, quali l'ISS, l'ARPA e/o i servizi tecnici, con la conseguenza che i parametri di riferimento fissati dal Legislatore delegato non potevano essere modificati da tali Organi, né tantomeno dalle Conferenze dei Servizi. (cfr. tra le altre TAR Umbria n.695/04)

La tesi in parola, sicuramente suggestiva, pareva tuttavia basarsi su una lettura parziale delle norme di riferimento, e si poneva, elemento ancor più rilevante, in palmare contrasto con i principi che governano l'ordinamento comunitario, dotato di forza ultraprimaria, nonché con gli insegnamenti più autorevoli e recenti della Corte di Giustizia, vincolanti anche per i Giudici nazionali, e che possono essere riassunti nei termini che seguono.

Il metil - ter - butil - etere (MTBE) è un composto organico di sintesi derivante dal metanolo e dal 2 - metil - 2 - propanolo, che viene impiegato come additivo per la benzina per aumentarne il numero di ottani, in sostituzione del piombo tetraetile e del benzene.

L'assimilabilità ad un idrocarburo di tale sostanza, fondata su un parere dell'ISS datato 6.2.2001, è stata successivamente smentita, in via definitiva, dallo stesso ISS con altro parere del 12.9.2006, in cui è stato affermato che "l'originaria assimilazione del MTBE agli idrocarburi totali non va tenuta ferma, in quanto l'MTBE non è definibile come idrocarburo, ma è appartenente alla famiglia degli eteri", e ciò ancorché l'Istituto ritenesse che i valori limite dell'MTBE debbano essere comunque determinati, seppure non sulla base di un'affinità di tipo tossicologico, ma del valore della soglia olfattiva.

Chiarito in via preliminare questo importante aspetto, l'ISS, come si accennava, ha tuttavia specificato che il limite di concentrazione di riferimento per l'MTBE nelle acque sotterranee, pur non essendo prevista dalla normativa introdotta dal D.lgs. 152/2006, non avrebbe dovuto superare, avuto conto del principio di precauzione di derivazione comunitaria, e sulla scorta di quanto stabilito da autorevoli studi, tra cui quello dell'U.S.E.A. (U.S. Environmental Protection Agency), agenzia di protezione ambientale statunitense, il valore di concentrazione della soglia olfattiva, che è compreso in un *range* tra 20 e 40 microgrammi/litro.

Come noto, il principio di precauzione, di cui all'art. 174, c. 2 del Trattato CE costituisce un criterio orientativo generale e di larga massima (T.A.R Lazio, Roma, sez. I, 31.5.2004, n. 5118), che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative (cfr. art. 1 L. n. 241/1990).

Ne consegue che, su tale scorta, si costituisce l'obbligo da parte delle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi anche se unicamente potenziali per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già occorso. Invero, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d'azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può



essere considerata come un principio autonomo che discende dalle menzionate disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n. 6657). L'esistenza del paventato danno deve essere accertata con serietà ed attendibilità ogni volta che, seppure a fronte di una persistente incertezza scientifica, sia ragionevolmente possibile dubitare dell'innocuità di una sostanza. (cfr.: Tribunale I grado CE, 11 settembre 2002, causa T-13/99, Pfizer Animal Health).

Peraltro, la scelta di ricorrere al principio di precauzione si correla strettamente al livello di protezione scelto dall'autorità competente nell'esercizio del suo potere discrezionale. La statuizione che sia in concreto adottata implica un'elevata responsabilità sul piano istituzionale, dovendosi stabilire, previo un serio approfondimento del danno occorso, quale sia sul piano nazionale il grado di rischio di volta in volta tollerabile, il che necessariamente rientra nell'ambito di un potere discrezionale rimesso alle autorità competenti, che ne assumono conseguentemente la responsabilità di fronte alla collettività interessata (cfr., sul punto: T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304; id., sez. I, 9.10.2009, n. 1736).

Il principio di precauzione si caratterizza quindi per tre aspetti fondamentali: a) il suo carattere di principio generale; b) l'impossibilità, in sede di bilanciamento fra protezione della salute e libertà economica, di consentire alle imprese di essere esonerate dall'adottare a loro spese le indispensabili misure di cautela; c) la validità del principio di precauzione come criterio interpretativo del sistema giuridico unitariamente considerato.

In applicazione del principio di precauzione di derivazione comunitaria, la mancata inclusione dell'MTBE nella tabella allegata al D. lgs. n. 152 del 2006 all'evidenza non dovrebbe pertanto rappresentare, *ex se*, un elemento idoneo di affermarne la pericolosità, specie in un contesto in cui un Organo tecnico di parte pubblica abbia affermato che la potabilità dell'acqua esige che essa sia immune da sostanze odorigene.

Non a caso, la Tabella C allegata al D.lgs. 2.2.2001, n. 31 fissa il parametro "odore" (ed anche quello del "sapore") come "Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale". Su tale fondamento, quindi, il livello della soglia olfattiva, considerato come limite dai diversi pareri ISS succedutisi nel tempo, può essere considerato coerente, seppure effettivamente privo di una puntuale previsione legislativa, col precetto che esclude che l'acqua possa essere considerata potabile in presenza di sostanze odorigene, che ne precludano il consumo.

Tale interpretazione è fatta propria dal TRGA TN nella pronuncia 25 marzo 2010 n.93, e pare atteggiarsi come perfettamente coerente con i più recenti indirizzi formulati dalla Corte di Giustizia in merito alla più corretta interpretazione del principio di precauzione, laddove la stessa ha chiarito, *rectius*, ribadito (cfr. in particolare, sentenza 9 marzo 2010 C-380/08, punto n.79 del diritto) che spetta a ciascuno Stato Membro determinare le misure che tendano alla realizzazione degli scopi della Direttiva, il tutto in un contesto in cui, nel sistema sia della Direttiva 2004/35/CEE che della Parte VI del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152,



gli operatori sono soggetti non solo agli obblighi di riparazione ma anche a quelli prevenzione. Ne deriva che proprio in forza del principio di precauzione, come del resto si ricava dal secondo "considerando" della Direttiva medesima, gli operatori sono tenuti ad adottare le necessarie misure preventive, al precipuo fine di prevenire, sia nel sito contaminato che in quelli limitrofi, la verificazione di eventi di danno ambientale.

Anche sul fronte del diritto interno, avuto conto della circostanza che l'art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241 stabilisce espressamente che "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta ... dai principi dell'ordinamento comunitario", la giurisprudenza amministrativa più recente, mutando parzialmente il proprio pregresso indirizzo, si è attestata nel ritenere che anche in mancanza di una positiva definizione del principio di precauzione, esso costituisca una politica di gestione del rischio la quale deve orientare l'adozione di scelte adeguate in materia ambientale, nei casi in cui le conoscenze scientifiche non escludano il carattere dannoso di una determinata attività.

L'applicazione del principio comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E' evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali. (cfr. sul punto, da ultimo, TAR Piemonte – I – 3 maggio 2010 n.2294).

Ad ogni buon conto, la sentenza n.93/10 del TRGA Trentino Alto Adige veniva appellata dalla originaria ricorrente innanzi il Consiglio di Stato, che, per tramite della sentenza n.124 del 16 gennaio scorso, e che alleghiamo in calce al presente articolo, confermava pienamente il persuasivo orientamento del Giudice di prime cure.

Da un lato, pertanto, il Supremo Consesso Amministrativo riconosceva necessario definire un valore di riferimento generico per il parametro MTBE nelle acque profonde, da assumere come "concentrazione soglia di contaminazione" (CSC), in quanto sostanza recante proprietà tali da alterare dal punto di vista organolettico la qualità delle acque.

Dall'altro, aderendo integralmente alle prospettazioni del TAR, ha chiarito che nel contemperamento dei diversi interessi coinvolti, il parametro prescritto, pur se più rigoroso di quello indicato nella richiamata normativa, non sia in contrasto con la stessa, e che debba prevalere la tutela della salute in generale e di quella umana in particolare, specie in un contesto in cui, nella fattispecie sottoposta al suo scrutinio, si trattava di acque sottostanti un'area di servizio autostradale, che scorrevano in falda ad appena 5 metri di profondità ed erano destinate a scopo irriguo per le circostanti coltivazioni agricole, con conseguente successivo ingresso nel ciclo alimentare umano.



Detto valore peraltro, ha aggiunto il Consiglio di Stato, è stato suffragato da più pareri tecnici concordanti ed è in sintonia con il principio di precauzione e di prevenzione, di origine comunitario, recepito ed in ogni caso cogente nel nostro ordinamento.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 23 febbraio 2012

Riportiamo in calce la sentenza del Consiglio di Stato in commento



N. 00124/2012REG.PROV.COLL.

N. 09329/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9329 del 2010, proposto da: TotalErg s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone e Alberto Marconi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Nazionale 200;

contro

Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanita', rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11; Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Pisoni e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5; Agenzia Provinciale per la Protezione Ambiente; Comune di Nogaredo;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 171/2010, resa tra le parti, concernente LAVORI DI BONIFICA AREA DI SERVIZIO DI NOGAREDO EST

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Istituto Superiore della Sanita', di Provincia Autonoma di Trento e di Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 16 dicembre 2011 il Cons. Vittorio Stelo e uditi gli avvocati Marconi, Di Rienzo su delega di Stella Richter, Manzi e Pisoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza n. 171 del 27 maggio 2010 depositata il 5 luglio 2010, ha respinto il ricorso proposto dalla TotalErg s.p.a., con sede in Roma, avverso la nota n. 6.04/2969 del 29 agosto 2006 dell'A.P.S.S. (Azienda per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento) e ogni atto connesso, compreso il parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 57058 del 6 febbraio 2001.

Tali provvedimenti sono stati posti a base della prescrizione imposta dal Comune di Nogaredo, con nota 9 maggio 2006, al piano di caratterizzazione predisposto dalla CECAM s.r.l., all'uopo incaricata dalla ricorrente, e comunicato con note 24 e



25 novembre 2005, concernente la messa in sicurezza e la bonifica dell'area di servizio di Nogaredo – Est, lungo l'Autostrada del Brennero (A22) nel Comune di Nogaredo; invero la presenza della sostanza M.T.B.E (Metilter Butil Etere) avrebbe dovuto attenersi al V.C.G. (valore di concentrazione guida), per le acque sotterranee, di 10 microgrammi/litro, a causa delle accertate perdite di carburante dalle cisterne di stoccaggio.

La sentenza, dopo aver acquisito con pronuncia istruttoria una relazione di chiarimenti da parte della CECAM s.r.l., aveva ritenuto che il procedimento in questione si fosse svolto nel rispetto delle competenze spettanti ai vari enti coinvolti nella fattispecie e che il limite imposto per il MTBE/V.C.G., se non previsto esplicitamente dalle tabelle ministeriali, fosse comunque in sintonia con i valori e i fini insiti nella stessa normativa, alla luce delle indagini scientifiche e degli studi di settore e soprattutto dei principi di precauzione e di prevenzione, di genesi comunitaria e vigente nel nostro ordinamento nella preminente tutela della salute.

- 2.1. La Total Erg, con atto notificato il 29 ottobre 2010 e depositato l'11 novembre 2010, ha interposto appello riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado, e cioè la violazione della normativa che regola le competenze in materia nella Provincia di Trento, l'arbitrarietà del parametro imposto per il MTBE/V.C.G. più restrittivo di quello previsto nell'apposito D.M. e illogico sul piano scientifico, l'irrilevanza del principio di precauzione nella fattispecie anche alla luce di taluni pronunciamenti giurisprudenziali.
- 2.2. Il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità si sono costituiti con mero atto formale dell'Avvocatura generale dello Stato in data 9 dicembre 2010.
- 2.3. L'A.P.S.S. di Trento si è costituita con atto depositato il 14 dicembre 2010, ribadendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, del procedimento così espletato e della sentenza impugnata, e contestando le sentenze richiamate dall'appellante; con successiva memoria datata 25 novembre 2011, ha richiamato altra sentenza del T.A.R. Toscana e l'ordinanza interlocutoria dello stesso Tribunale n. 261/2011, asseritamente a sostegno del proprio assunto.
- 2.4. La Provincia Autonoma di Trento si è costituita con memoria depositata l'11 maggio 2011 e, con altra memoria datata 15 novembre 2011, ha anch'essa



sottolineato la correttezza dei provvedimenti adottati dagli enti interessati nell'ambito delle rispettive competenze e la legittimità del parametro imposto.

- 2.5. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. 5937 del 22 febbraio 2011, ha ribadito la propria estraneità al giudizio, peraltro confermata dal T.A.R. che ne ha disposto l'estromissione.
- 2.6. Il T.R.G.A. di Trento, con nota n. 272 del 27 ottobre 2011 ha inviato copia della citata ordinanza collegiale n. 261/2011, pronunciata su ricorso proposto dalla Total Erg per caso asseritamente analogo e che ha disposto una verificazione tramite l'Istituto Superiore di Sanità.
- 2.7. Da ultimo la Total Erg, con memorie datate 11 e 23 novembre 2011, ha replicato alle memorie avversarie ribadendo i motivi dell'appello e contestando l'ordinanza interlocutoria trasmessa dallo stesso T.R.G.A.
- 3. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2011 la causa, presenti i legali delle parti, è stata trattenuta in decisione.
- 4. Ciò premesso in fatto l'appello è infondato e va respinto, così confermando la sentenza impugnata.
- 5.1. Si rileva in primis che il procedimento di cui, trattasi, complesso e articolato, è stato attivato dalla TotalErg con le note dianzi citate, e ha coinvolto l'A.P.P.A. (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), il Comune di Nogaredo, quindi l'A.P.S.S. e l'Istituto superiore di Sanità con il limite fissato con nota 6 febbraio 2001, impugnata.

La procedura, dall'esame degli atti e come ben argomentato dal T.R.G.A. di Trento, ha avuto un iter corretto rispettando le specifiche competenze assegnate ai singoli enti coinvolti nella fattispecie.

In effetti già l'A.P.P.A., cui sono state attribuite le funzioni della Provincia Autonoma in materia ambientale, con nota n. 802 del 13 marzo 2006, ha indicato al Comune il valore del cd. V.C.G. del parametro MTBE in 10 microgrammi/litro fissato dall' I.S.S., vincolando il Comune anche nel suggerimento a interessare



l'A.P.S.S., cui spettano "nell'ambito sanitario funzioni di prevenzione ambientale" integrando i servizi sanitari con quelli ambientali dell'APPA grazie a convenzione approvata, sulla base di legge provinciale del 1995, dalla Provincia di Trento nel 2003, quindi, come sottolineato dal T.RG.A., nel contesto di disposizioni di legge e di idoneo regolamento contrattuale.

Anche il Comune di Nogaredo ha ribadito il cennato limite dell'I.S.S. con la nota del 9 maggio 2006, pur con l'invito a rivolgersi in proposito all'A.P.S.S., e la nota non è stata impugnata al momento, ma solo quale atto connesso, dopo che l'A.P.S.S. , attivata dalla CECAM, ha confermato anch'essa quel valore comunque non condiviso dalla CECAM e dalla TotalErg.

Non ha pregio, quindi, la dedotta censura circa la violazione della normativa sul riparto delle competenze.

5.2. La questione sostanziale su cui si incentra la controversia di certo attiene alla fissazione del valore V.C.G. del parametro M.T.B.E., nella fattispecie ancorato a quello determinato dall'I.S.S. e ritenuto dall'appellante superiore ai limiti di legge.

Il competente I.S.S., nel citato parere del 6 febbraio 2001, ha inteso invero stabilire in via cautelativa per il detto MTBE il valore definito nel D.P.R. n. 236/1998, relativo alle acque destinate al consumo umano per il parametro "idrocarburi totali", di 10 microgrammi/litro.

Peraltro, come rammentato sempre dal giudice di primo grado, l'I.S.S., con successivo parere del 12 settembre 2006 n. 43699, ha affermato che il MTBE non appartiene alla famiglia degli idrocarburi bensì agli "eteri", ed ha proprietà tali da alterare dal punto di vista organolettico la qualità delle acque, in quanto fortemente odorigeno; tale parametro non sarebbe stato inoltre modificato dalle recenti normative.

D'altra parte, soggiunge l'I.S.S., il D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto il criterio della valutazione del rischio-sito specifica ai fini della individuazione della "concentrazione soglia di rischio" per i suoli e per le acque, la quale diviene il valore di intervento e il valore obiettivo da raggiungere con la bonifica per un determinato sito.



Si è ritenuto quindi necessario definire un valore di riferimento generico per il parametro MTBE nelle acque profonde, da assumere come "concentrazione soglia di contaminazione" secondo la nuova normativa (D.Lgs. 152/2006) per i procedimenti di bonifica effettuati secondo i criteri ex D.M. 471/1999, per cui, con la citata nota n. 57058/l A. 12 del 6 febbraio 2001, è stato proposto di assumere per l'MBTE nelle acque profonde un valore di riferimento di 10 mg/l, in analogia al criterio di potabilità adottato dal legislatore per individuare le varie concentrazioni limite riportate nella Tabella 2 – Allegato 1 del D.M. 471/1999, relativa alle acque sotterranee.

A tal fine ci si è avvalsi anche dello studio dell'U.S.E.A. (U.S. Environmental Protection Agency), agenzia di protezione ambientale statunitense.

La Sezione è dell'avviso che, nel contemperamento dei diversi interessi coinvolti, il parametro prescritto, pur se più rigoroso di quello indicato nella richiamata normativa, non sia in contrasto, per quanto dianzi esposto, con la stessa, e che debba prevalere la tutela della salute in generale e di quella umana in particolare, posto che, come evidenzia il giudice di primo grado, "si tratta di acque sottostanti l'area di servizio autostradale che scorrono in falda ad appena 5 metri di profondità e sono destinate a scopo irriguo per le circostanti coltivazioni agricole, con conseguente successivo ingresso nel ciclo alimentare umano".

Detto valore peraltro è stato suffragato da più pareri tecnici concordanti ed è in sintonia con il principio di precauzione e di prevenzione, di origine comunitario e recepito nel nostro ordinamento, su cui si è soffermato diffusamente e adeguatamente il giudice di prime cure.

D'altra parte, ove il competente Istituto Superiore di Sanità dovesse fornire un aggiornato diverso parere, gli uffici interessati potranno essere attivati per le ulteriori valutazioni di competenza sul piano di caratterizzazione formulato dalla CECAM.

Risulta peraltro agli atti, come anche accennato dallo stesso Tribunale, una lettera di quest'ultima società in data 24 ottobre 2006, recante la trasmissione della rimodulazione degli obiettivi di bonifica ex D.Lgs. n. 152/2006 per Nogaredo Est, già accettata dall'A.P.P.A. con nota n. 31110 del 18 maggio 2007.



- 5.3. Per le considerazioni che precedono l'appello è infondato e va respinto, così confermando la sentenza impugnata.
- 6. Data la oggettiva complessità della fattispecie si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)